SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Ministero della salute

Provvedimenti di autorizzazioni e modificazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Zimanel, Micetal, Sodio bicarbonato, Campixen, Eraclit, Epariplus, Etopodise, Fluoxetina, Tiorilene, Cibadrex, Cynt, Cilpier, Effegyn, Cefazolina Francia, Altersol, Mucoxan, Clexiclor, Etideme, Isofenal, Doxorubicina, Neo farmidone paracetamolo, Crisolax C.M., N-Acetilcisteina, Ferro gluconato CGM, Osteostab, Iomeron, Mesaflor, Cefaclor San Carlo, Taraz, Aluctyl, Timoptol, Acef, Glucophage, Bassado, Tazocin, Pentacol, Silirex, Algolisina, Fluocaril Bi Fluorè, Citrato Espresso S. Pellegrino, Enterogermina, Foille insetti, Foille scottature, Foille sole, Idustatin, Idustatin soluzione, Lisomucil, Lisomucil gola, Magnesia S. Pellegrino, Neo Rinoleina, Neutrose S. Pellegrino, Osmolac, Supposte glicerina S. Pellegrino, Vitamina C Vita, Ladip, Panzid, Carnovis, Zinocep, Zoref, Brexin, Clenil Compositum, Clenil Compositum Jet, Clody, Eurocal, Liometacen, Osteofix, Aciclovir, Atenololo Clortalidone, Diclofenac, Gemfibrozil, Piroxicam, Flurizic, Amoxicillina, Alfater, Aimafix D.I., Dysport, Penglobe, Mainflu, Nizacol, Diskin, Enoxen, Tioredox, Clivarina, Erremesa, Lenisun, Aciclovir, Acido ursodesossicolico, Cefaclor, Triglicen, Univer, Uricodue, Teoplus, Alupir, Hibizene, Hibimax, Hibidil, Silzolin, Benursil, Gineflor, Entocir, Nicardium, Samyr, Preparazione H, Zoloft.

Da 02A00139 a 02A00219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2001.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pompei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Pia Larciprete Weber, dalla dott.ssa Giovanna Cerni e dal dott. Gianfranco D'Angelo;

Considerato che la dott.ssa Maria Pia Larciprete Weber ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Decreta:

Il dott. Giuseppe D'Angelo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pompei (Napoli), in sostituzione della dott.ssa Maria Pia Larciprete Weber.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2002
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 44

02A00761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 13 dicembre 2001.

Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni.

A tutti i Ministeri
Uffici di Gabinetto
Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999
Agli uffici centrali del bilancio
A tutte le regioni
A tutte le province
A tutti i comuni
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Al Formez
All'A.I.P.A.
All'A.R.A.N.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

Il Dipartimento della funzione pubblica, per fornire indirizzi sulle politiche di formazione del personale, migliorare la qualità dei processi formativi e responsabilizzare i dirigenti delle amministrazioni pubbliche sulla necessità di valorizzare le risorse umane e le risorse finanziarie destinate alla formazione, emana la seguente direttiva.

1. PREMESSA.

La formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane.

Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Devono, pertanto, assicurare il diritto alla formazione permanente, attra-

verso una pianificazione e una programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e delle inclinazioni degli individui.

I processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, la riforma dei Ministeri, il decentramento e il rafforzamento dei livelli locali di governo, l'attuazione del principio di sussidiarietà e il conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle amministrazioni possono realizzarsi solo attraverso il pieno coinvolgimento del personale e la sua riqualificazione.

L'attivazione di diversi piani strategici, tra cui quello finalizzato alla realizzazione dell'e-government, sarà possibile soltanto grazie alla formazione delle risorse umane.

Si apre, dunque, una fase di attuazione e gestione delle riforme normative e di attenzione allo sviluppo delle organizzazioni, che passa attraverso la crescita e la valorizzazione della professionalità e l'utilizzo ottimale dei fondi comunitari, quelli ordinari nazionali e regionali, quelli derivanti dai risparmi di spesa e dai processi di esternalizzazione.

Negli ultimi anni vi è stata, da un lato, una limitata crescita sia della spesa per la formazione sia del numero delle strutture formative, dall'altro una rilevante evoluzione del sistema e della domanda. Lo confermano i rapporti annuali sulla formazione, fino ad oggi elaborati dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le altre strutture di formazione. Tale mutamento richiede un continuo e adeguato indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività formative.

Questa direttiva, pertanto, richiama e impegna la responsabilità dei dirigenti nella gestione del personale e delle risorse finanziarie ad essa connesse, l'attenzione degli operatori alla qualità della formazione, all'efficienza e all'efficacia dei processi formativi.

Ad integrazione della circolare n. 14 del 24 aprile 1995, emanata dal Ministro per la funzione pubblica in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, le cui linee di fondo risultano ancora attuali e confermate nella loro portata innovativa, si emanano i seguenti indirizzi, concertati con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per le parti di sua competenza e, in particolare, per le attività legate al piano di e-government.

2. Obiettivi.

L'obiettivo primario di questa direttiva è quello di promuovere in tutte le amministrazioni la realizzazione di un'efficace analisi dei fabbisogni formativi e la programmazione delle attività formative, per assicurare il diritto individuale alla formazione permanente in coerenza con gli obiettivi istituzionali delle singole amministrazioni.

La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni superando i livelli percentuali attuali di investimento sul monte retributivo e garantendo un numero minimo di ore di formazione per addetto e nel quadro del sistema delle relazioni sindacali previsto dai contratti collettivi. Le attività formative dovranno rispondere a standard minimi di qualità e assicurare il controllo del raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dei partecipanti e di miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini.

La formazione, infatti, dovrà essere sviluppata attraverso un sistema di governo, di monitoraggio e controllo che consenta di valutarne l'efficacia e la qualità.

3. La formazione per le pubbliche amministrazioni.

I cambiamenti in atto nelle pubbliche amministrazioni richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato; da un lato per garantire l'effettività delle riforme normative, dall'altro per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione.

Per questo è necessario istituire, se assenti, strutture dedicate alla formazione e alla valorizzazione delle risorse umane, che assicurino la pianificazione e la programmazione delle attività formative: non solo per aumentare il rapporto percentuale tra spesa per la formazione e monte retributivo, ma anche il numero di destinatari e le ore di didattica. Da questo punto di vista, l'impiego delle metodologie di formazione a distanza potrà consentire di ampliare il numero dei destinatari e realizzare una formazione continua che garantisca livelli minimi comuni di conoscenze.

Poiché la formazione costituisce un processo complesso, che ha come fine la valorizzazione del personale e il miglioramento dei servizi pubblici, l'impegno delle amministrazioni nella gestione della formazione dovrà essere particolarmente attento alla qualità e all'efficacia.

La formazione ha di fronte tre sfide importanti:

I. la domanda di nuove competenze, che scaturisce dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e dalle esigenze provenienti dalle imprese e dai cittadini, e la necessità di meglio qualificare i profili attualmente esistenti. Un'analisi aggiornata dei profili professionali mancanti dovrà costituire la base dei programmi di formazione e di riqualificazione del personale delle singole amministrazioni;

II. l'informatizzazione nella pubblica amministrazione e la conseguente riorganizzazione delle amministrazioni, nell'ottica di una maggiore trasparenza e di una migliore organizzazione del lavoro;

III. il processo di riforma della dirigenza, accompagnato da un sistema dinamico e pluralista di offerta di alta formazione continua, affinché si possa realizzare una integrazione con il modello manageriale degli altri settori della società e con la dirigenza degli altri Paesi europei.

La riqualificazione del personale, prevista dai contratti collettivi dei diversi comparti, deve essere condotta alla luce degli obiettivi di questa direttiva e, quindi, all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia, con la consapevolezza che la formazione deve essere considerata come un vero e proprio investimento di risorse e come tale gestita con attenzione e responsabilità in tutte le sue fasi.

4. Responsabilità della gestione.

Tutti i dirigenti sono responsabili della gestione del personale, e quindi della formazione delle risorse umane. Ai titolari degli uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione spetta il compito di svolgere le azioni tecniche che caratterizzano l'intero processo formativo, con particolare riguardo alle fasi di programmazione e di valutazione dell'impatto della formazione sulle competenze del personale e sulle prestazioni rese.

I responsabili delle funzioni di valutazione previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, debbono tenere conto dell'applicazione della presente direttiva in relazione ai controlli sulla gestione e sulle prestazioni del personale dirigenziale, nonché sui comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad esso assegnate.

Gli obiettivi di questa direttiva potranno essere raggiunti solo attraverso un coinvolgimento di tutti i soggetti e, in particolar modo, dei dirigenti responsabili delle risorse umane e delle attività di formazione.

5. Principi guida per la qualità.

La formazione costituisce un processo articolato, costituito da più fasi, che richiede il supporto e il monitoraggio delle amministrazioni committenti per tutta la sua durata.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni a prendere in considerazione, anche attraverso l'eventuale supporto di strutture esterne pubbliche e private, le fasi in cui si articola il processo e i principi e le indicazioni in esse contenuti:

a) individuazione dei destinatari della formazione e delle loro esigenze - La responsabilità delle amministrazioni nella formazione del personale emerge in modo chiaro già nella fase dell'individuazione dei destinatari dei programmi di formazione.

Tale attività richiede:

una banca dati del personale contenente informazioni sui titoli di studio, le esperienze lavorative interne ed esterne e i precedenti percorsi formativi;

il quadro aggiornato delle risorse umane con le previsioni dei flussi del turn-over, in base alla «programmazione delle assunzioni»;

il quadro delle missioni e dei compiti già attribuiti e in via di attribuzione ai vari uffici;

la conoscenza del proprio personale, delle relative esigenze ed aspettative di carriera, anche attraverso l'utilizzo delle tecniche del «bilancio delle competenze»;

la considerazione delle esigenze familiari o personali, al fine di garantire le pari opportunità, individuando i percorsi e le metodologie formative più appropriate.

L'insieme di tali informazioni va raccolto e organizzato in apposite banche dati, anche per evitare di destinare ad attività formative personale non interessato, non impiegabile a copertura dei nuovi compiti degli uffici e non dotato di professionalità adeguata per livello o settore. Un primo impiego ottimale delle risorse finanziarie e umane richiede un'attenta individuazione dei destinatari della formazione, tenendo conto che quando calcoliamo il costo per la formazione dobbiamo considerare anche il costo per la eventuale mancata prestazione presso la propria amministrazione.

La qualità della formazione, intesa anche come adeguatezza ai bisogni dei singoli oltre che delle amministrazioni, è importante soprattutto per gli effetti rilevanti che può avere sulla motivazione del personale.

b) individuazione del fabbisogno formativo - Una corretta analisi serve a definire gli obiettivi della formazione. L'analisi deve essere condotta partendo dai fabbisogni individuali e dai ruoli e dai bisogni organizzativi, alla luce delle norme che attribuiscono nuovi compiti, e tenendo conto dell'attività di programmazione delle assunzioni e di quanto previsto dai contratti e dagii accordi sindacali.

In questa fase, inoltre, va considerata la Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione, in relazione agli aspetti riguardanti gli obiettivi delle singole strutture e degli uffici ed alla copertura formativa necessaria per il loro raggiungimento.

L'analisi dei bisogni formativi va effettuata costantemente, in concomitanza con l'attività annuale di programmazione dell'attività amministrativa.

c) progettazione della formazione - La fase della progettazione della formazione richiede il possesso e l'utilizzo di tutte le informazioni necessarie sul personale, sui mutamenti organizzativi e normativi e sull'offerta presente sul mercato della formazione. La raccolta dei dati rende necessaria la consultazione e il coinvolgimento del personale e, quindi, la valutazione delle esperienze formative precedenti e dei bisogni individuati.

La progettazione dovrà considerare diversi elementi, tra i quali:

gli obiettivi dell'azione formativa;

le caratteristiche dell'organizzazione;

le risorse finanziarie;

il numero e le aree professionali del personale coinvolto;

i programmi didattici;

le metodologie da adottare;

il piano di qualità;

i sistemi di verifica e valutazione individuale;

i sistemi di valutazione del programma (*in itinere* ed *ex post*).

Il progetto didattico dovrà essere concentrato sui fabbisogni specifici delle amministrazioni e dovrà corrispondere alle esigenze sia dell'organizzazione sia del personale.

In considerazione, poi, dei processi di mobilità professionale che investono tutte le pubbliche amministrazioni e che possono costituire occasioni positive di scambi ed apporti di esperienze fra le amministrazioni stesse, la progettazione dovrà proporsi la trasparenza

anche in funzione della trasferibilità degli obiettivi formativi perseguiti e raggiunti, oltre che della loro capitalizzazione quale «credito» formativo individuale.

d) formulazione della domanda formativa - La corretta formulazione della domanda richiede sia il rispetto della normativa (tenendo conto delle norme generali per gli appalti di servizi, con particolare riferimento alla normativa comunitaria) sia la conoscenza del mercato e delle caratteristiche tecniche della formazione, con particolare attenzione ai requisiti dei soggetti che operano nel campo della formazione, alle dotazioni tecnologiche e alle metodologie formative da impiegare.

La predisposizione dei bandi e dei capitolati tecnici va effettuata, quindi, alla luce della normativa, ma anche delle caratteristiche tecniche dell'offerta formativa, in continua e veloce evoluzione;

e) la qualità della formazione: i soggetti e i servizi - Tra i fattori di qualità dei soggetti erogatori vi è l'esperienza specifica sui servizi richiesti, coniugata con una forte capacità di proiezione innovativa di dimensione internazionale.

Nel merito, è importante distinguere tra le attività di formazione e quelle di consulenza e assistenza per meglio verificare l'esperienza specifica del soggetto sulla formazione richiesta (per metodologia, per destinatari, per settore o altro).

I fattori da tenere in considerazione sono: le competenze interdisciplinari dei formatori, le metodologie impiegate (che possono variare, anche integrandosi, tra aula, campo, stage, laboratorio, studio di casi, formazione a distanza ed altro, comunque idonei a porre in essere un coinvolgimento interattivo del destinatario della formazione), i sistemi di qualità adottati, le attrezzature, la presenza sul territorio.

La qualità delle attività formative riguarda i contenuti, il grado di corrispondenza del progetto e delle azioni ai bisogni del personale, infine gli aspetti operativi. Le capacità operative e gestionali delle attività vanno monitorate durante l'erogazione del servizio secondo i principi dell'efficienza e dell'efficacia. Rientrano in tale ambito, ad esempio, l'adeguatezza degli strumenti di formazione alle attività offerte ed i sistemi di controllo della qualità durante i percorsi formativi.

Il monitoraggio del processo formativo richiede, innanzitutto, l'individuazione di alcuni parametri che le amministrazioni devono indicare in ogni programma. I parametri vanno individuati in base alle caratteristiche e alle dimensioni delle attività, utilizzando anche quanto previsto dalle norme sull'accreditamento e dalla normativa sul Fondo sociale europeo. Inoltre, i piani di formazione dovranno prevedere sistemi di auditing e di verifica in grado di aggiornare e modificare gli indicatori di valutazione.

f) gli utenti della formazione e la valutazione - L'attività formativa deve risultare utile e, quindi, pertinente per le tre categorie di utenti, diretti, indiretti e finali: i partecipanti ai corsi, le amministrazioni e i cittadini.

Per misurare l'efficacia dei risultati dell'azione formativa intrapresa, pertanto, occorre tenere ben presenti le valutazioni espresse dai partecipanti alle attività formative, quelle dei dirigenti delle amministrazioni e, infine, le valutazioni espresse dai cittadini che usufruiscono dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Sono i cittadini che debbono poter riscontrare un miglioramento continuo delle prestazioni ad essi rese.

In particolare, i dirigenti dovranno attivarsi, ove possibile con il supporto dei propri uffici o rivolgendosi a soggetti esterni, per valutare il «cambiamento» prodotto dalla formazione: in termini di crescita professionale individuale, impatto organizzativo e miglioramento della qualità dei servizi; nell'attività di valutazione possono fare riferimento agli indicatori previsti dalla Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione.

La valutazione dei singoli partecipanti non deve basarsi soltanto sul gradimento, ma sul grado di apprendimento, le capacità e i risultati dei singoli: l'obiettivo, infatti, è la misurazione del cambiamento apportato dalle attività formative. Le modalità di verifica non debbono esaurirsi nella attribuzione di un voto e di un punteggio, ma possono rispondere anche ad una logica binaria di certificazione di risultato positivo o negativo dell'attività di formazione. I risultati della valutazione dovranno confluire in una banca dati per essere rielaborati, e poter così avviare un nuovo ciclo di programmazione delle attività formative.

Il monitoraggio e la valutazione possono essere svolti da sistemi di auditing interni. Qualora all'interno non siano disponibili adeguate risorse, e nei casi in cui i piani di formazione interessino numerose unità di personale, monitoraggio e valutazione possono essere affidate a società esterne selezionate per svolgere tale attività;

g) alcuni strumenti - Le informazioni sulla qualità dei soggetti e dei servizi di formazione da questi forniti possono essere raccolte attraverso i seguenti strumenti di gestione e raccolta dati da attivare in ogni amministrazione, anche nell'ambito dei sistemi informativi del personale esistenti:

banca dati sulle esperienze formative della propria amministrazione: primo strumento per verificare la qualità dei soggetti e delle attività proposte, utilizzando i dati sulla qualità e sulla soddisfazione dei precedenti rapporti;

short list, che comprenda le istituzioni di formazione precedentemente selezionate, in base a criteri di qualità definiti dall'amministrazione, o accreditate. L'accreditamento è la procedura con cui ciascuna amministrazione pubblica riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche. Esso prevede l'istituzione di commissioni di valutazione che effettuano una selezione in base a norme o a bandi. Gli accreditamenti si distinguono per l'estensione territoriale di riferimento e per tipologia di servizio. L'utilizzo di questo strumento è previsto, inoltre, nell'ambito della formazione continua, dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001, n. 166;

certificazione di qualità: rilasciata da istituti di certificazione in base alle normative di settore.

Riferimenti tecnici e operativi dedicati alle fasi del processo dell'attività di formazione saranno indicati e contenuti in una guida operativa, che verrà prossimamente emanata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per lo svolgimento delle funzioni e delle azioni indicate, le amministrazioni dovranno costituire apposite strutture interne, adeguando le competenze degli uffici del personale, o potranno ricorrere, per le azioni tecniche, a soggetti esterni pubblici e privati.

6. LE NUOVE METODOLOGIE.

I mutamenti organizzativi in atto, l'introduzione di nuove tecnologie, l'esistenza di una rete nazionale e il diffondersi del telelavoro debbono portare a ripensare i luoghi e le tecniche della formazione. La progettazione delle attività formative, quindi, dovrà considerare anche le diverse metodologie di formazione a distanza (videoconferenza, e-learning) che permettono di assicurare l'efficienza e l'efficacia della formazione. L'adozione di tali tecnologie comporta notevoli investimenti iniziali e, al pari di altri progetti di automazione, richiede un'attenta pianificazione, soprattutto al fine di tenere conto degli obiettivi della formazione, dei destinatari e dell'integrazione con le tradizionali metodologie d'aula. I programmi di formazione a distanza, inoltre, dovranno prevedere una organizzazione modulare e una gestione flessibile, affinché possano venire incontro alle esigenze formative individuali.

In tale ambito, il Dipartimento della funzione pubblica fornirà indirizzi e linee guida, di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

7. RUOLO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELLE STRUTTURE DI FORMAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI.

Alla luce della presente direttiva, alle scuole della pubblica amministrazione è assegnato il compito di aggiornare i programmi dei corsi di formazione rivolti al personale dirigenziale nell'ambito della gestione delle risorse umane.

All'Osservatorio dei bisogni formativi, istituito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287), è assegnato il compito di monitorare bisogni, qualità ed efficacia dell'attività formativa; anche per fornire gli indirizzi utili per predisporre i progetti e, quindi, supportare le amministrazioni centrali dello Stato nell'attuazione di questa direttiva.

L'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, svolgerà, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, limitatamente ai settori di competenza di quest'ultimo, funzioni di indirizzo e coordinamento in collaborazione con le scuole della pubblica amministrazione e promuoverà anche iniziative di accompagnamento e formazione per garantire l'attuazione di questa direttiva, in particolare attraverso il coordinamento di «piani di formazione» per il personale degli uffici competenti delle diverse amministrazioni.

8. IL RUOLO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA FORMAZIONE.

Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, dovranno attivare sistemi interni di governo della formazione, prevedendo il rafforzamento o, dove mancante, l'istituzione delle strutture preposte alla programmazione e alla gestione delle attività formative, dotate di personale adeguatamente preparato.

A queste strutture spetta il compito di realizzare i piani annuali e pluriennali di formazione, in aderenza alla programmazione delle assunzioni. Tale compito rientra nell'obbligo generale di programmazione e gestione di tutte le risorse, alla luce delle strategie di riforma e delle richieste provenienti da cittadini e imprese. Per questo, la Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione dovrà costituire il punto di riferimento per l'identificazione degli obiettivi e la programmazione delle attività formative.

La programmazione delle attività formative diventa, quindi, uno dei compiti delle strutture interne delle amministrazioni e uno dei princìpi guida per il coordinamento e la gestione della formazione.

9. PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE.

Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite la Conferenza dei presidenti delle regioni, le associazioni rappresentanti degli enti locali e le organizzazioni sindacali, emanerà un atto di indirizzo annuale sulla formazione. Il documento conterrà le linee di azione e i programmi strategici nazionali necessari per garantire l'innovazione e la coesione nel processo di riforma della pubblica amministrazione e le eventuali forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

Le singole amministrazioni predisporranno, entro il 31 marzo di ciascun anno, un piano di formazione del personale, tenendo conto: dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi e ai nuovi compiti, della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche introdotte. Il piano di formazione dovrà indicare gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie; prevedere l'impiego delle risorse interne e di quelle comunitarie; le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari, prevedendo anche attività di formazione interne, gestite in forma diretta, individuando quindi dirigenti e funzionari da coinvolgere in tali attività.

Il piano di formazione delle amministrazioni centrali dello Stato anche ad ordinamento autonomo dovrà essere inviato all'Osservatorio (punto 7). L'elaborazione del piano annuale dovrà tenere conto di quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e dalla Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione.

Per assicurare un efficace gestione delle politiche della formazione e stabilire standard minimi di qualità, verrà istituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2002, una struttura di coordinamento. Ne faranno parte rappresentanti delle scuole della pubblica amministrazione, delle regioni e degli enti locali, delle università, di centri di alta formazione pubblici e privati, delle forze sociali e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

10. Indirizzi.

La formazione dovrà accompagnare la realizzazione delle riforme dell'amministrazione e, in particolare, supportare i seguenti processi e necessità:

il riordino dei Ministeri, anche alla luce del decentramento delle funzioni delle amministrazioni centrali, del ridisegno dei compiti istituzionali e dell'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

la semplificazione amministrativa e l'analisi di impatto della regolamentazione;

il rafforzamento dei sistemi di controllo interni, di valutazione del personale e il consolidamento dei principi della responsabilità;

le competenze necessarie per la gestione delle risorse umane in termini manageriali e non solo giuridico-formali e contabili;

il rafforzamento della formazione statistica;

le nuove figure professionali necessarie nelle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alla comunicazione pubblica ed alle relazioni con i cittadini;

- la realizzazione di quanto previsto dal piano per l'e-government e dai programmi sulla società dell'informazione;

lo sviluppo di una formazione a carattere europeo ed internazionale;

i programmi regionali e nazionali cofinanziati da fondi comunitari;

l'attuazione della normativa sulla comunicazione istituzionale.

I diversi livelli di governo potranno prevedere programmi e indirizzi generali legati ai relativi processi di riordino.

11. Formazione internazionale.

L'integrazione delle economie dei diversi Paesi, il rafforzamento della coesione europea e il rapporto costante tra le amministrazioni europee e gli organismi internazionali richiedono una formazione permanente sui temi internazionali, sulle istituzioni e sulle politiche europee.

La rapida diffusione degli scambi di esperienze tra i Paesi europei, la domanda di una più frequente mobilità dei funzionari e dei dirigenti tra le amministrazioni italiane e straniere, richiedono che una sempre maggiore attenzione venga dedicata alla formazione internazionale.

Formazione adeguata a diversi livelli di qualificazione, non solo del personale specializzato nel settore internazionale, ma del maggior numero di dipendenti attualmente in servizio, per poter realizzare una piena e consapevole integrazione dei processi decisionali e amministrativi comunitari.

La formazione internazionale assume maggiore rilevanza soprattutto in un quadro amministrativo che preveda, in maniera crescente, la mobilità dei funzionari e dei dirigenti anche nell'ambito degli organismi internazionali.

Le attività formative dovranno svolgersi in collaborazione con istituti degli altri Paesi membri della Comunità e con le altre strutture formative internazionali. In vista del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, le amministrazioni individueranno il personale da coinvolgere nelle attività formative necessarie, predisposte dalle scuole della pubblica amministrazione.

12. Dirigenza.

Il processo di riforma dello Stato deve essere sostenuto da una dirigenza in grado di esprimere qualità manageriali di eccellenza, con una forte cultura del risultato e della responsabilità, capace di organizzare mezzi e risorse per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, fra tutti quello di offrire ai cittadini servizi di elevato livello qualitativo. La formazione, dunque, dovrà diventare una dimensione permanente della vita professionale dei dirigenti, garantendo ad essi qualità, innovazione e flessibilità nella scelta dei soggetti e delle metodologie, attraverso il ricorso a strutture di alta formazione.

Le strutture per la formazione continua dei dirigenti, pubbliche e private, di livello nazionale ed internazionale, dovranno garantire un elevato livello di prestazioni, utilizzando nuove metodologie, quali la formazione a distanza e l'autoformazione. Le attività formative fruite dai dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato verranno inserite nella banca dati del ruolo unico, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. Università.

Come indicato nel decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, verrà stabilita una collaborazione permanente con le università e con istituti di alta formazione privati preventivamente selezionati, al fine di monitorare i corsi attivati e destinati all'ingresso nelle pubbliche amministrazioni. Questa collaborazione si esplicherà in sede di tavoli di presentazione dei programmi, come previsto dal citato decreto, e in modo permanente attraverso una conferenza per l'analisi dei corsi, la collaborazione sulla ricerca e l'innovazione e la predisposizione di stage.

14. Risorse.

I risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione e di esternalizzazione potranno essere utilizzati per riqualificare il personale sui nuovi processi di lavoro. I fondi comunitari previsti dalla programmazione 2000-2006, nel rispetto delle specificità indicate nei diversi documenti di programmazione comunitaria, dovranno concorrere, con i fondi nazionali e regionali, ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

15. STRUMENTI.

Per supportare l'attività di programmazione delle politiche per la formazione, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione verrà costituita una banca dati, relativa alle esperienze formative delle amministrazioni centrali dello Stato e tramite accordi delle altre amministrazioni pubbliche, alla quale potranno fare riferimento le strutture addette alla formazione del personale.

Ad una «Conferenza nazionale sulla formazione e la gestione delle risorse umane», da realizzare prossimamente, in raccordo con le regioni, gli enti locali e le organizzazioni sindacali e con la partecipazione di strutture di alta formazione, verrà assegnato il compito di affrontare le tematiche relative alle politiche sul personale, verificando e confrontando i sistemi di programmazione e di valutazione della formazione.

Si invitano i destinatari in indirizzo a dare massima diffusione alla presente direttiva.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 112

02A01155

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del sette per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'iniziativa comunitaria Leader +, relativi alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento, di cui al regolamento CE n. 1260/99, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera *c)*, istituisce un iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente Leader +;

Vista la comunicazione agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del settantacinque per cento del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo uno e del cinquanta per cento per le altre regioni;

Vista la decisione C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader +, relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, con la quale si prevede che il cofinanziamento nazionale avvenga per il settanta per cento a valere sul Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, mentre la restante quota del trenta per cento sarà assicurata dai bilanci delle regioni e delle provincie autonome;

Vista la stessa delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, che prevede anche l'assegnazione di una riserva alla regione Abruzzo pari a 12 meuro;

Viste le decisioni della commissione dell'Unione europea - incluse nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto - con le quali sono state approvati i programmi delle regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento;

Considerato che devono essere ancora approvati dalla commissione dell'Unione europea i programmi relativi alle altre regioni ed il programma nazionale per la costituzione di una rete tra territori rurali;

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la commis-

sione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei programmi regionali approvati relativi all'iniziativa comunitaria Leader + - periodo 2000/2006 - la somma di lire 8.321.681.845 (4.297.790 euro), come risulta dall'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del sette per cento della quota a carico del medesimo fondo.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di lire 8.321.681.845, relativo alle due tranches dovute per gli anni 2000 e 2001, in un unica soluzione alle singole regioni e province autonome secondo la ripartizione indicata nella succitata tabella A.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 362

ALLEGATO *A*

PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

ANTICIPO DEL 7% DELLA QUOTA A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE - LEGGE N. 183/1987 - PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI A TITOLO DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +.

PROGRAMMI REGIONALI	ANTICIPO del 7%	
	Euro	Lire
Bolzano	379.750,00	735.298.533
Emilia-Romagna	479.220,00	927.899.309
Friuli-Venezia Giulia	276.850,00	536.056.350
Lazio	663.950,00	1.285.586.467
Liguria	259.700,00	502.849.319
Lombardia	353.780,00	685.013.601
Piemonte	554.680,00	1.074.010.244
Trento	180.810,00	350.096.979
Umbria	370.930,00	718.220.631
Valle D'Aosta	104.860,00	203.037.272
Veneto	673.260,00	1.303.613.140
TOTALE ...	4.297.790,00	8.321.681.845

Valore Euro = L. 1.936,27

ALLEGATO *B*

PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

DECISIONI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI LEADER + REGIONALI E PROVINCIALI

PROGRAMMI	DECISIONI
Bolzano	C(2001) 2743 del 25/09/2001
Emilia-Romagna	C(2001) 3561 del 19/11/2001
Friuli-Venezia Giulia	C(2001) 3563 del 19/11/2001
Lazio	C(2001) 3626 del 26/11/2001
Liguria	C(2001) 3559 del 19/11/2001
Lombardia	C(2001) 3560 del 19/11/2001
Piemonte	C(2001) 3558 del 19/11/2001
Trento	C(2001) 3490 del 07/11/2001
Umbria	C(2001) 3489 del 07/11/2001
Valle D'Aosta	C(2001) 2744 del 25/09/2001
Veneto	C(2001) 3564 del 19/11/2001

02A00921

DECRETO 24 dicembre 2001.

Proroga della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la convenzione per il servizio fiammiferi, tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992, registro n. 53 Finanze, foglio n. 304, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 10 ottobre 1992, col quale la stessa convenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2001;

Vista la delibera del 13 luglio 2000, con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha statuito che la normativa disciplinante l'attività del Consorzio è in contrasto con gli articoli 10 e 81 del Trattato CEE;

Vista l'ordinanza n. 2919 del 4 aprile 2001, con la quale il T.A.R. del Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale relativa alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di sindacare sulla compatibilità della normativa interna rispetto a quella comunitaria;

Considerato che il procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea è tuttora pendente;

Considerato, altresì, che il termine del regime consortile comporta la necessità, per le fabbriche consorziate, di adeguare le proprie procedure amministrativo-contabili alla normativa di cui al decreto ministeriale 4 luglio 1994;

Attesa la necessità di dover assicurare, nelle more dell'adeguamento delle citate procedure, una puntuale e tempestiva riscossione delle imposte gravanti sui fiammiferi, ai fini della tutela del gettito erariale;

Decreta:

Art. 1.

La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, di cui all'atto di obbligazione sottoscritto il 30 aprile 1992, è prorogata fino al 30 giugno 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 68

02A01154

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° giugno 2001.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina della provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, riguardante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 16 del predetto regolamento;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Umbria con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina per la provincia di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio della provincia di Perugia è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2001

p. *Il Ministro:* FUMAGALLI CARULLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 321

02A01032

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2002.

Proroga del commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare l'art. 10 del decreto, che include l'Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2001, recante l'annullamento in autotutela del proprio citato decreto del 27 aprile 2001, ritenuto illegittimo in considerazione dei rilievi sullo stesso formulati dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto del 17 settembre 2001, con il quale il prof. Carlo Dell'Aringa è stato nominato commissario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002 con il compito di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che fosse conforme alla normativa di settore sopra indicata;

Considerato che la proposta di adeguamento dello statuto formulata dal prof. Carlo Dell'Aringa necessita di ulteriori approfondimenti e che, pertanto, non è possibile assicurare l'operatività dell'ente entro il termine di scadenza del commissariamento;

Ritenuto di dover conseguentemente prorogare il commissariamento dell'ISFOL e di confermare il prof. Carlo Dell'Aringa quale commissario straordinario per la gestione ordinaria dell'Istituto stesso fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002;

Visto l'art. 13, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)*, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e gli articoli 5, 7 e 11 dello statuto dell'ISFOL, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

1. Il commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), disposto con decreto in data 17 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre

2001, recante l'annullamento in autotutela del decreto del 27 aprile 2001, è prorogato fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione del predetto Istituto e, comunque non oltre il 30 giugno 2002.

2. Il prof. Carlo Dell'Aringa è confermato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1º febbraio 2002 e fino alle date sopra indicate; assume i poteri dei disciolti consiglio di amministrazione e comitato esecutivo dell'Istituto ed i compiti di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A01183

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 novembre 2001.

Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di recepimento della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare gli articoli 8 e 11;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 1999, concernente i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare l'art. 6;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle attività produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

2. Gli organismi già autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare la somma dovuta di cui all'allegato I, il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo 18º, capitolo d'entrata 3600.

3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive, inizia le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, nonché per l'effettuazione dei controlli sui prodotti.

Art. 5.

Erogazione dei compensi al personale

1. Al personale del Ministero delle attività produttive preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2001

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 78

ALLEGATO I

IMPORTI

Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda	L. 13.259.190
Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i quattro anni successivi all'anno di riconoscimento	L. 1.900.110

02A01024

DECRETO 24 gennaio 2002.

Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'art. 13 che prevede «misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali»;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131, del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visti gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte seconda - n. 159, del 10 luglio 1998, e la cui conclusione ha individuato quale migliore offerta quella presentata dall'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.;

Visto il decreto MAP 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 3 del 4 gennaio 2002; con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di cui alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Considerato che le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse già presentate hanno determinato l'esaurimento dei fondi disponibili a copertura degli investimenti;

Ravvisata la necessità urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse ed alla restituzione delle istanze inoltrate successivamente alla data di accertamento di esaurimento dei fondi;

Decreta:

Articolo unico

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed in particolare l'art. 13 che prevede «misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali». Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse pervenute successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal presente decreto è disposta la chiusura per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: SAPPINO

02A01153

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione concessa ai laboratori per svolgere analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo dell'11 febbraio 1993, numero di protocollo 60703, con il quale il laboratorio Astra studio chimico associato di Teramo è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001:

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che l'interesse pubblico è soddisfatto dal mantenimento dell'attuale sistema autorizzatorio che consente la possibilità di ottenere certificazione di analisi anche nei territori con ridotta presenza di laboratori a tali scopi qualificati;

Considerato che il laboratorio Astra studio chimico associato di Teramo, pur avendo avanzato istanza formale di accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da parte di organismi accreditanti conformi alla norma europea EN 45003, con le modalità previste dalla circolare ministeriale sopra richiamata, non ha ancora ottenuto l'accreditamento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il relativo provvedimento amministrativo di cui in premessa, al laboratorio Astra studio chimico associato di Teramo, ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche nei Paesi ove è previsto il marchio INE è prorogata fino al 30 giugno 2002.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà al rilascio dell'autorizzazione triennale ovvero, a revocare l'autorizzazione qualora, entro il termine fissato all'art. 1, il laboratorio non dovesse dimostrare il riconoscimento dell'accreditamento rilasciato da organismi accreditanti conformi alla norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00776

DECRETO 14 dicembre 2001.

Autorizzazione al laboratorio Euroquality Lab Sas di Loperfido Pio Pietro, in Gioia del Colle, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 4 dicembre 2001 dal laboratorio Euroquality Lab S.a.s. di Loperfido Pio Pietro, ubicato in Gioia del Colle (Bari), via Giovanni XXIII n. 83, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha soddisfatto le condizioni riportate nella predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 1998 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Euroquality Lab S.a.s. di Loperfido Pio Pietro, ubicato in Gioia del Colle (Bari), via Giovanni XXIII n. 83, nella persona del responsabile dott. Pio Pietro Loperfido, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a condizione che alla scadenza dell'accreditamento fissata al 31 dicembre 2002, venga rinnovata con la durata non inferiore alla data di scadenza del presente decreto.

La domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;
analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
numero di perossidi.

02A00775

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 558/2001 in data 19 dicembre 2001, con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa nel giorno 31 dicembre 2001 a causa chiusura al pubblico per ragioni di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

02A01039

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza per il giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della chiusura degli uffici postali e delle banche, prevista per il 31 dicembre 2001, per l'entrata in vigore dell'euro, il denaro liquido incassato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cosenza, non può essere riversato, con la conseguenza che, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative per eventuali furti che si potrebbero verificare, è stato ritenuto necessario procedere alla chiusura degli sportelli al pubblico nella medesima giornata del 31 dicembre 2001. Per tali motivi, l'ufficio di cui al punto 1.1, non ha operato nel giorno sopra indicato.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con provvedimento del 13 dicembre 2001 ha autorizzato la chiusura dell'ufficio, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 13 dicembre 2001 con nota prot. n. 3355.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 7 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A00769

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Campobasso nel giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Campobasso nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

Il presente atto a seguito della nota dell'ACI di Campobasso prot. n. 1066 del 29 novembre 2001, che ha richiesto e comunicato la predetta chiusura al fine di predisporre l'adeguamento delle procedure di riscossione all'introduzione dell'euro, stante anche la circostanza ufficialmente annunciata della chiusura degli sportelli postali bancari nella giornata del 31 dicembre 2001; pertanto, la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Campobasso, con nota prot. 1362/2001 del 1° dicembre 2001, ha autorizzato la chiusura al pubblico per il giorno 31 dicembre 2001.

Riferimenti normativi dell'atto.

Il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 8 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

l'art. 1 del decreto n. 1/7998 UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 9 gennaio 2002

Il direttore regionale: PETRERA

02A00772

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza in data 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza in data 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, giusta comunicazioni dei singoli Uffici del pubblico registro automobilistico nonché comunicazione inviata dalla Direzione centrale dell'ente al Ministero della giustizia, gli uffici in parola sono rimasti chiusi al pubblico nella giornata del 31 dicembre 2001 per motivi di sicurezza, in concomitanza con l'entrata in vigore dell'euro.

Rriferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A01040

DECRETO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 2° Ufficio IVA di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

1) L'accertato irregolare funzionamento del 2° Ufficio IVA di Napoli, come da nota del 17 dicembre 2001 del predetto ufficio e come da autorizzazione ricevuta dal Garante del contribuente in data 10 gennaio 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 14 dicembre 2001, 66 impiegati dei 79 in organico hanno partecipato allo sciopero nazionale generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL FP CISLFPS, UILPA e COBAS per l'intera giornata. Pertanto l'ufficio è stato in grado di garantire l'accettazione dei documenti ad esclusione delle dichiarazioni ex art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 di competenza del 1° reparto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale f.f.: MAIORANO

02A00770

DECRETO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Aversa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta:

1) L'accertato mancato funzionamento dell'ufficio locale di Aversa, come da nota del 27 dicembre 2001, prot. 92851 del predetto ufficio e come da autorizzazione ricevuta dal Garante del contribuente in data 10 gennaio 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 14 dicembre u.s. gli impiegati in organico al predetto ufficio hanno partecipato allo sciopero nazionale generale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISLFPS, UILPA e COBAS per l'intera giornata. Pertanto l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale f.f.: MAIORANO

02A00771

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria per il giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della chiusura degli uffici postali e delle banche, prevista per il 31 dicembre 2001, per l'entrata in vigore dell'euro, il denaro liquido incassato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria, non può essere riversato, con la conseguenza che, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative per eventuali furti che si potrebbero verificare, è stato ritenuto necessario procedere alla chiusura degli sportelli al pubblico nella medesima giornata del 31 dicembre 2001. Per tali motivi, l'ufficio di cui al punto 1.1, non ha operato nel giorno sopra indicato.

La Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con provvedimento del 3 dicembre 2001 ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A00768

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Novara avvenuta il giorno 31 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nelle date predette.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara non ha operato nel giorno 31 dicembre 2001, per motivi di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si sarebbero potuti verificare nei locali e nelle casseforti, poichè le somme incassate in tale data sarebbero state trattenute nell'ufficio fino al 2 gennaio 2002, data la chiusura, ufficialmente annunciata, degli sportelli postali e bancari. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4114/26/01 del 10 dicembre 2001, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01036

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria avvenuta il giorno 31 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato nel giorno 31 dicembre 2001, per motivi di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si sarebbero potuti verificare nei locali e nelle casseforti, poichè le somme incassate in tale data sarebbero state trattenute nell'ufficio fino al 2 gennaio 2002 data la chiusura, ufficialmente annunciata, degli sportelli postali e bancari. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4251/26/01 del 17 dicembre 2001, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01037

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dall'accertata chiusura provinciale del P.R.A. di Cuneo avvenuta il giorno 31 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato nel

giorno 31 dicembre 2001, per motivi di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si sarebbero potuti verificare nei locali e nelle casseforti, poichè le somme incassate in tale data sarebbero state trattenute nell'ufficio fino al 2 gennaio 2002 data la chiusura, ufficialmente annunciata, degli sportelli postali e bancari. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4408/26/01 del 21 dicembre 2001, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01038

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato - con nota 3/S del 3 gennaio 2002, la chiusura al pubblico il giorno 31 dicembre 2001 ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 409.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota protocollo n. 4/2002 del 7 gennaio 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Genova, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A00767

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente:

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella avvenuta il giorno 31 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 31 dicembre 2001, per motivi di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si sarebbero potuti verificare nei locali e nelle casseforti, poiché le somme incassate in tale data sarebbero state trattenute nell'ufficio fino al 2 gennaio 2002 data la chiusura, ufficialmente annunciata, degli sportelli postali e bancari.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura Generale della Repubblica in Torino, con nota n. 133/26/02 del 9 gennaio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell' Agenzia delle entrate (art. 11 ; art. 13 ; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 17 gennaio 2002

p. *Il direttore regionale:* MAZZARELLI

02A00681

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2002.

Definizione della competenza degli uffici locali di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate - Proroga dei termini di riesame.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Non essendo ancora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, ritenendo opportuno prorogare ulteriormente i tempi di validità della suddivisone già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato;

Dispone:

1. La competenza degli uffici circoscrizionali locali di Torino relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, n. 01/5920 del 22 gennaio 2001 e n. 01/52602 del 3 luglio 2001 è prorogata fino al 31 luglio 2002 e sarà confermata o modificata entro tale termine a seguito di un esame congiunto tra le due parti;

1.1. Il Consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del 2° ufficio circoscrizionale.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con il decreto del direttore regionale n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 2000, oltre a confermare questa suddivisione territoriale veniva prorogata fino al 31 gennaio 2001.

Con il decreto del direttore regionale n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 22 gennaio 2001, oltre a confermare la precedente suddivisione territoriale veniva prorogata ulteriormente fino al 31 luglio 2001.

Con il decreto del direttore regionale n. 01/52602 del 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2001, oltre a confermare la precedente suddivisione territoriale veniva prorogata ulteriormente fino al 31 gennaio 2002.

Considerato il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Re Gianfranco, nella qualità di presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto dei notai Maria Pia Ansalone, Salvatore Barbagallo, Sandra Beligni Annese, Angelo Berruto, Candido Calcagnile, Leonardo Cappetta, Patrizia Cauchi, Giuseppe De Matteis Tortora, Giancarlo Grassi Reverdini, Giorgio La Placa, Pierangelo Martucci, Luigi Mazzucco, Diego Pastore, Alberto Pregno, Grazia Prevete, Mario Sicignano e Mario Travostino, contro tale suddivisione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 24 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01195

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001 - alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001 e alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2001).

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n.207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 9 il rigo sotto indicato:***

B071	BOSCO MARENGO	AL	0,2	1	23	febbraio	2001

LEGGASI

B071	BOSCO MARENGO	AL	0,15	1	23	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n.207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 71 il rigo sotto indicato:***

B505	CAMPERTOGNO	VC	0,2	57	9	marzo	2001

LEGGASI

B505	CAMPERTOGNO	VC	0,4	57	9	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n.207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 12 il rigo sotto indicato:***

B519	CAMPOBASSO	CB	0,2	100	22	marzo	2001

LEGGASI

B519	CAMPOBASSO	CB	0,4	100	22	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n.207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 12 il rigo sotto indicato:***

B538	CAMPO LIGURE	GE	0,5	11	26	marzo	1999

LEGGASI

B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2	4	18	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n.207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 13 il rigo sotto indicato:

B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,2	57	21	febbraio	2001

LEGGASI

B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,4	57	21	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n.207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 14 il rigo sotto indicato:

B829	CARPINO	FG	0,2	174	29	dicembre	2000

LEGGASI

B829	CARPINO	FG	0,5	174	29	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 18 il rigo sotto indicato:

C456	CENATE SOPRA	BG	0,2	6	6	febbraio	2001

LEGGASI

C456	CENATE SOPRA	BG	0,4	6	6	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 18 il rigo sotto indicato:

C474	CEPAGATTI	PE	0,4	46	16	marzo	2001

LEGGASI

C474	CEPAGATTI	PE	0,3	46	16	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 19 il rigo sotto indicato:

C552	CERVETERI	RM	0,2	31	13	febbraio	2001

LEGGASI

C552	CERVETERI	RM	0,4	31	13	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 19 il rigo sotto indicato:

C582	CESSAPALOMBO	MC	0,4	8	16	febbraio	2001

LEGGASI

C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2	8	16	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 20 il rigo sotto indicato:

C720	CISANO SUL NEVA	SV	0,2	20	8	marzo	2001

LEGGASI

C720	CISANO SUL NEVA	SV	0,4	20	8	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 24 il rigo sotto indicato:

D567	FICARAZZI	PA	0.2	12	23	marzo	2001

LEGGASI

D567	FICARAZZI	PA	0,4	12	23	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 25 il rigo sotto indicato:

D641	FOBELLO	VC	0,2	58	21	dicembre	2000

LEGGASI

D641	FOBELLO	VC	0,4	58	21	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 25 il rigo sotto indicato:

D643	FOGGIA	FG	0,2	134	23	marzo	2001

LEGGASI

D643	FOGGIA	FG	0,4	134	23	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 25 il rigo sotto indicato:

D652	FOLIGNANO	AP	0,5	58	30	ottobre	1998

LEGGASI

D652	FOLIGNANO	AP	0,4	5	30	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 26 il rigo sotto indicato:

D770	FRASCARO	AL	0,2	2	30	gennaio	2001

LEGGASI

D770	FRASCARO	AL	0,5	2	30	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 26 il rigo sotto indicato:

D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,2	1	23	gennaio	2001

LEGGASI

D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,4	1	23	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 26 il rigo sotto indicato:

D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,5	81	19	dicembre	1998

LEGGASI

D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,4	81	19	dicembre	1998

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 28 il rigo sotto indicato:

E103	GORLE	BG	0,2	36	5	febbraio	2001

LEGGASI

E103	GORLE	BG	0,1	36	5	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 28 il rigo sotto indicato:***

E147	GRASSANO	MT	0,4	4	18	gennaio	2001

LEGGASI

E147	GRASSANO	MT	0,2	4	18	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 29 il rigo sotto indicato:***

E327	ISASCA	CN	0,2	12	12	marzo	2001

LEGGASI

E327	ISASCA	CN	0,4	12	12	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 31 il rigo sotto indicato:***

E635	LOCANA	TO	0,1	6	30	marzo	2001

LEGGASI

E635	LOCANA	TO	0,3	6	30	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 32 il rigo sotto indicato:***

B387	LUNGAVILLA	PV	0,44	17	13	febbraio	2001

LEGGASI

B387	LUNGAVILLA	PV	0,4	17	13	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 33 il rigo sotto indicato:***

E843	MALAGNINO	CR	0,2	16	10	gennaio	2001

LEGGASI

E843	MALAGNINO	CR	0,1	16	10	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 35 il rigo sotto indicato:***

F152	MESAGNE	BR	0,3	26	9	febbraio	2001

LEGGASI

F152	MESAGNE	BR	0,5	26	9	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 39 il rigo sotto indicato:***

F678	MONTIGLIO	AT	0,2	8	23	marzo	2001

LEGGASI

M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0,2	8	23	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 40 il rigo sotto indicato:***

F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,3	155	14	dicembre	2000

LEGGASI

F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,5	155	14	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 42 il rigo sotto indicato:***

G119	OROSEI	NU	0,5	19	19	febbraio	1999

LEGGASI

G119	OROSEI	NU	0,4	33	28	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 42 il rigo sotto indicato:***

G131	ORTA NOVA	FG	0,4	19	17	marzo	2001

LEGGASI

G131	ORTA NOVA	FG	0,2	19	17	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 45 il rigo sotto indicato:

G628	PIETRASANTA	LU	0,5	293	13	dicembre	2000

LEGGASI

G628	PIETRASANTA	LU	0,4	293	13	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 75 il rigo sotto indicato:

G674	PINEROLO	TO	0,2	143	22	giugno	2001

LEGGASI

G674	PINEROLO	TO	0,1	143	22	giugno	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 46 il rigo sotto indicato:

G713	PISTOIA	PT	0,2	22	13	marzo	2000

LEGGASI

G713	PISTOIA	PT	0,3	80	27	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 46 il rigo sotto indicato:

G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,4	61	21	dicembre	2000

LEGGASI

G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2	61	21	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 47 il rigo sotto indicato:

G895	PORTALBERA	PV	0,4	10	18	gennaio	2001

LEGGASI

G895	PORTALBERA	PV	0,2	10	18	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 48 il rigo sotto indicato:***

H302	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3	70	28	dicembre	2000

LEGGASI

G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3	70	28	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 50 il rigo sotto indicato:***

H268	RIARDO	CE	0,2	14	21	febbraio	2001

LEGGASI

H268	RIARDO	CE	0,5	14	21	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 51 il rigo sotto indicato:***

H405	ROCCAFIORITA	ME	0,2	7	30	marzo	2001

LEGGASI

H405	ROCCAFIORITA	ME	0,4	7	30	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 51 il rigo sotto indicato:***

H445	ROCCASICURA	IS	0,2	32	20	dicembre	2000

LEGGASI

H445	ROCCASICURA	IS	0,15	32	20	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 50 il rigo sotto indicato:***

H432	ROCCA PRIORA	RM	0,2	33	27	marzo	2001

LEGGASI

H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4	33	27	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 75 il rigo sotto indicato:

H577	ROSSA	VC	0,2	93	21	aprile	2001

LEGGASI

H577	ROSSA	VC	0,4	93	21	aprile	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 53 il rigo sotto indicato:

H867	S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,2	2	5	aprile	2001

LEGGASI

H867	S.GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4	2	5	aprile	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 76 il rigo sotto indicato:

I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,2	102	4	maggio	2001

LEGGASI

I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,4	102	4	maggio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 56 il rigo sotto indicato:

I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,4	41	30	gennaio	2001

LEGGASI

I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2	41	30	gennaio	2001

*Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 56 il rigo sotto indicato:

I216	SANT'ALFIO	CT	0,5	8	31	marzo	2001

LEGGASI

I216	SANT'ALFIO	CT	0,4	8	31	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 76 il rigo sotto indicato:

I166	SERMIDE	MN	0,2	75	30	marzo	2001

LEGGASI

I632	SERMIDE	MN	0,2	75	30	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 61 il rigo sotto indicato:

L046	TARANO	RI	0,15	21	24	marzo	2001

LEGGASI

L046	TARANO	RI	0,3	21	24	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 64 il rigo sotto indicato:

L529	VAGLIA	FI	0,2	17	13	febbraio	2001

LEGGASI

L529	VAGLIA	FI	0,4	17	13	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 65 il rigo sotto indicato:

L658	VALVERDE	PV	0,2	9	2	febbraio	2001

LEGGASI

L659	VALVERDE	PV	0,2	9	2	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 65 il rigo sotto indicato:

L659	VALVERDE	CT	0,4	11	5	febbraio	2001

LEGGASI

L658	VALVERDE	CT	0,4	11	5	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 67 il rigo sotto indicato:

I842	VICO DEL GARGANO	FG	0,38	24	15	febbraio	2001

LEGGASI

I842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4	24	15	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 68 il rigo sotto indicato:

I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,2	15	30	gennaio	2001

LEGGASI

I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4	15	30	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 77 il rigo sotto indicato:

L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,2	111	15	maggio	2001

LEGGASI

L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,4	111	15	maggio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 68 il rigo sotto indicato:

M104	VOBARNO	BS	0,2	4	14	gennaio	2000

LEGGASI

M104	VOBARNO	BS	0,4	180	6	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001
nella pagina 69 il rigo sotto indicato:

M174	ZIBELLO	PR	0,2	61	22	dicembre	2000

LEGGASI

M174	ZIBELLO	PR	0,4	61	22	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n.185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 72 il rigo sotto indicato:***

C295	COMEZZANO CIZZAGO	CE	0,4	20	25	gennaio	2001

LEGGASI

C925	COMEZZANO CIZZAGO	BS	0,4	20	25	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 2001 ***nella pagina 43 il rigo sotto indicato:***

D768	FRANCOFONTE	SR	0,2	79	27	dicembre	2000

LEGGASI

D768	FRANCOFONTE	SR	0,3	79	27	dicembre	2000

* Nell'elenco pubblicato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2001 ***nella pagina 76 il rigo sotto indicato:***

F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,4	15	28	febbraio	2000

LEGGASI

F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,2	15	28	febbraio	2000

* Nell'elenco pubblicato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2001 ***nella pagina 77 il rigo sotto indicato:***

I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,2	31	1	ottobre	1999

LEGGASI

I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,4	31	1	ottobre	1999

* Nell'elenco pubblicato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2001 ***nella pagina 77 il rigo sotto indicato:***

L083	TEANO	CE	0,3	25	12	dicembre	2000

LEGGASI

L083	TEANO	CE	0,2	25	12	dicembre	2000

02A00950

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8642
Yen giapponese	114,69
Corona danese	7,4284
Lira Sterlina	0,61100
Corona svedese	9,2090
Franco svizzero	1,4709
Corona islandese	89,40
Corona norvegese	7,8535
Lev bulgaro	1,9516
Lira cipriota	0,57667
Corona ceca	31,936
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,49
Litas lituano	3,4551
Lat lettone	0,5575
Lira maltese	0,3977
Zloty polacco	3,5667
Leu romeno	27883
Tallero sloveno	221,9528
Corona slovacca	42,350
Lira turca	1149000
Dollaro australiano	1,7074
Dollaro canadese	1,3712
Dollaro di Hong Kong	6,7401
Dollaro neozelandese	2,0832
Dollaro di Singapore	1,5852
Won sudcoreano	1132,97
Rand sudafricano	9,8908

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01227

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2001.

Ai sensi della tabella I parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2001, è pari al 5,13%.

02A01152

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina PRC»

Estratto decreto n. 793 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PIPERACILLINA PRC nella forma e confezioni:

«polvere per soluzione iniettabile» flaconcino 1 g + fiala solvente 2 ml»;

«polvere per soluzione iniettabile» flaconcino 2 g + fiala solvente 4 ml»;

«polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconcini 4 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C. P.RC. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale 03639450653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «polvere per soluzione iniettabile» flaconcino 1 g + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 034872010 (in base 10) 1186QB (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile

Classe: «A nota 55»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore:

I.S.F. S.p.A. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione completa e controlli); MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali, 34/36/38 (produzione completa e controlli);

Composizione: flaconcino dati espressi per 1 flaconcino;

principio attivo: piperacillina sale sodico 1,04 g;

eccipiente: xxx

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala

principio attivo: xxx

eccipienti: lidocaina cloridrato 10 mg ; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

Confezione: «polvere per soluzione iniettabile» flaconcino 2 g + fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 034872022 (in base 10) 1186QQ (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile

Classe: «A nota 55»;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: I.S.F. S.p.A. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione completa e controlli); MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali, 34/36/38 (produzione completa e controlli);

Composizione: flaconcino dati espressi per 1 flaconcino;

principio attivo: piperacillina sale sodico 2,08 g;

eccipiente: xxx;

Composizione: fiala solvente dati espressi per 1 fiala;

principio attivo: xxx;

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml;

Confezione: «polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconcini 4 g - A.I.C. n. 034872034 (in base 10) 1186R2 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: I.S.F. S.p.A. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione completa e controlli); MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali, 34/36/38 (produzione completa e controlli);

composizione: 1 flaconcino;

principio attivo: piperacillina sale sodico 4,16 g;

eccipiente: xxx;

Indicazioni terapeutiche: batteri gram-negativi.

Piperacillina PRC è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina e particolarmente Pseudomonas, Proteus. indolo-positivo ed indolo-negativo, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia. E. coli, H. influenzale, N. meningitidis, Neisseria gonorrhoeae:

1) infezioni complicate e semplici del rene e delle vie genito urinarie. Piperacillina PRC si dimostra particolarmente efficace in conseguenza delle elevate concentrazioni di farmaco attivo raggiunte nelle urine, sia per somministrazione intramuscolare che per somministrazione endovenosa;

2) infezioni acute e croniche delle vie respiratorie;

3) infezioni sistemiche gravi e setticemie;

4) infezioni della cute e dei tessuti molli.

Piperacillina PRC evidenzia un'azione sinergica se impiegato in associazione con antibiotici aminoglucosidici. Tale caratteristica può essere favorevolmente sfruttata, nella pratica clinica, nelle infezioni sostenute da microorganismi patogeni gram-negativi.

Batteri anaerobi: Piperacillina PRC è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi anaerobi e particolarmente bacteroides (incluso B. fragilis), clostridium, peptococcus e peptostreptococcus:

1) infezioni pleuro-polmonari quali empiema, polmonite ed ascesso polmonare;

2) infezioni della cavità addominale quali peritonite ed ascesso tipicamente derivanti da microorganismi anaerobi, normali ospiti dell'apparato gastroenterico;

3) infezioni ginecologiche quali endometrite, infiammazione pelvica, ascesso pelvico e salpingite;

4) infezioni della pelle e dei tessuti molli;

5) setticemie;

6) profilassi peri-operatoria.

Batteri gram-positivi e misti.

Piperacillina PRC è indicato nel trattamento delle infezioni come quelle prima elencate, sostenute da batteri gram-positivi inclusi streptococchi, pneumococchi, stafilococchi non produttori di penicillinasi ed enterococchi.

Piperacillina PRC ha una sua validità nel trattamento di infezioni miste; gram-positivi, gram-negativi, aerobi/anaerobi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00941

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blizzinc»

Estratto decreto AIC n. 795 del 14 dicembre 2001

Specialità medicinale: BLIZZINC nella forma e confezioni:

«400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

«400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: società Unifarm p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ravina (Trento), via Provina n. 3, codice fiscale n. 00123510224

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Società E-pharma Trento p.a. nello stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 10 compresse A.I.C. n. 034586014 (in base 10) 10ZHDY (in base 32);

Classe: «C».

«400 mg + 240 mg compresse effervescenti» 20 compresse A.I.C. n. 034586026 (in base 10) 10ZHFB (in base 32);

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principi attivi: acido acetisalicilico 400 mg, acido ascorbico 240 mg;

eccepienti: citrato monosodico anidro, sodio bicarbonato, acido cirtico anidro, sodio carbonato, (nelle qualità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati febbrili (forme influenzali, malattie da raffreddamento). Affezioni reumatiche caratterizzate da algie e flogosi (artrite reumatoide, poliartriti, mialgie, lombalgie, nevralgie, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00942

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime»

Estratto decreto G n. 796 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto a denominazione generica, CEFOTAXIME nelle forme e confezioni:

«250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolo o endovenoso» 1 flacone polvere 250 mg + 1 fiala solvente da 2 ml;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 500 mg + 1 fiala solvente da 2 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

«2 g polvere solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: società Faulding farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Fiorelli n. 12, codice fiscale n. 07129970633.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati da: Anfarm-Hellas S.a. Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in K. Paleologou & Perikleous 27, Halandri-Atene Grecia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 250 mg + 1 fiala solvente da 2 ml:

n. A.I.C.: 034992014/G (in base 10) - 11CVWG (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 499;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 500 mg + 1 fiala solvente da 2 ml:

n. A.I.C.: 034992026/G (in base 10) - 11CVWU (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 499;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml:

n. A.I.C.: 034992038/G (in base 10) - 11CVX6 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 499;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml:

n. A.I.C.: 034992040/G (in base 10) - 11CVX8 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 499;

«2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml:

n. A.I.C.: 034992053/G (in base 10) - 11CVXP (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le forme farmaceutiche e confezioni:

«250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 fiala polvere da 250 mg + 1 fiala solvente da 2 ml;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 500 mg + 1 fiala solvente da 2 ml;

«1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente da 4 ml;

medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

per la forma farmaceutica e confezione:

«2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml;

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 250 mg + 1 fiala solvente da 2 ml:

principio attivo:

un flacone contiene: cefotaxime sodico 262 mg (pari a 250 mg di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 500 mg + 1 fiala solvente da 2 ml:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 254 mg (pari a 500 mg di cefotaxime)

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere da 1 g + fiala solvente da 4 ml:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime);

una fiala solvente contiene:

principio attivo: lidocaina 40 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

«2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 2 g + 1 fiala solvente da 10 ml:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a 2 g di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare: nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato, inoltre, nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

02A00943

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kerafilmver»

Estratto decreto A.I.C. n. 797 del 14 dicembre 2001

Specialità medicinale: KERAFILMVER nella forma e confezione:

«Collodio» flacone da 10 ml con applicatore e 6 cerotti protettivi;

Titolare A.I.C.: società Pierre Fabre Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann n. 1, codice fiscale 01538130152;

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Pierre Fabre medicament production, nello stabilimento sito in zona industriale - 45220 Chateaurenard, (Francia);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Collodio» flacone da 10 ml con applicatore e 6 cerotti protettivi - A.I.C. n. 034846016 (in base 10) 117FB0 (in base 32);

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: 100 g contengono:

principi attivi: acido salicilico 16,7g, acido lattico 16,7g;

eccipiente: collodio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: Kerafilmver collodio è indicato per il trattamento topico delle verruche e delle ipercheratosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00940

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kestine»

Estratto decreto n. 800 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KESTINE nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» - 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfarma s.a., con sede legale e domicilio fiscale in 08022 Barcellona - Ronda General Mitre, 151, Spagna (Es).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse.

A.I.C. n. 034930014 (in base 10), 119ZBY (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Aventis Pharma Specialites, Avenue du General de Gaulle, 69561 Saint Genis Laval (Francia). Confezionato e controllato da: Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Officina di Parma - via San Leonardo, 96.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, lattosio, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 6000, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicato nel trattamento sintomatico di:

riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche;

orticaria cronica idiopatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00946

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clever»

Estratto decreto n. 803 del 21 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLEVER nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/a, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse:

A.I.C. n. 029353012 (in base 10), 0VZT1N (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarò determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites, Avenue du General de Gaulle, 69561 Saint Genis Laval (Francia). Confezionato e controllato da: Chiesi Farmaceutici S.p.a. - Officina di Parma - via San Leonardo, 96.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, lattosio, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 6000, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicato nel trattamento sintomatico di:

riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche;

orticaria cronica idiopatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00945

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spectrocef»

Estratto decreto A.I.C. n. 804 del 21 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SPECTROCEF nelle forme e confezioni:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso » 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml, «1 g

polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco n. 6, codice fiscale 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml:

A.I.C. n. 035192018 (in base 10), 11KZ6L (in base 32);

classe: «a - Nota 55»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (corrispondenti a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml:

A.I.C. n. 035192020 (in base 10), 11KZ6N (in base 32);

classe: «a - Nota 55»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Special Product's Line, stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello 15 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (corrispondenti a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina clorirato 40 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 4 ml.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 10 ml:

AIC n. 035192032 (in base 10), 11KZ70 (in base 32);

classe: «a - per uso ospedaliero H»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (produzione - controllo e confezionamento)

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (corrispondenti a 2 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone:

A.I.C. n. 035192044 (in base 10), 11KZ7D (in base 32);

classe: «a - per uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line, stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello 15 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (corrispondenti a 2 g di cefotaxime).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00944

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato di rettifica relativo alla «Approvazione dello statuto della Federazione Italiana Ginnastica d'Italia (F.G.D.I.)».

Nel testo dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2001, nonché nel titolo, riportato sia nel sommario che alla pag. 77, seconda colonna, dove è scritto: «... Federazione *Italiana* Ginnastica d'Italia *(F.G.D.I.)*», leggasi: «... Federazione Ginnastica d'Italia *(F.G.I.)*».

02A01031

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Sara Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 2017 del 18 gennaio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Sara Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2001 e 27 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, relative ai seguenti articoli:

art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 15.000.000 - in luogo del precedente ammontare, *ante* conversione, espresso in lire - diviso in 15.000.000 di azioni da nominali euro 1 ciascuna, di cui euro 12.000.000 attribuiti alla gestione delle assicurazioni sulla vita e euro 3.000.000 attribuiti alla gestione delle assicurazioni dei rami infortuni e malattia);

art. 19 (Nuova disciplina in tema di modalità temporali di riunione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Riformulazione dell'articolo in materia di obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione, con nuova disciplina in relazione al contenuto e alle modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze);

art. 24 (In relazione alla elezione del collegio sindacale a cura dell'assemblea ordinaria, soppressione, dal testo, della seguente espressione «salvo la prima volta che sarà nominato in sede di atto costitutivo». Nuova disciplina in materia di: *a)* criteri di nomina del presidente del collegio sindacale; *b)* cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *c)* in relazione ai requisiti di professionalità di cui all'art. 1, com ma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale. n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale).

02A01034

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651026/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 1 3 1 *

€ 0,77
L. 1.491